



Deliberazione della Giunta Comunale

n. 353 del 23/05/2018

Oggetto: FARMA.LI. SRLU: ATTO D'INDIRIZZO IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, addì ventitré del mese di maggio, alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	NOGARIN FILIPPO	Sindaco	Assente
2	SORGENTE STELLA	Vice Sindaco	Presente
3	BELAISE FRANCESCO	Assessore	Assente
4	VECE GIUSEPPE	Assessore	Presente
5	APOLLONI LEONARDO	Assessore	Presente
6	AURIGI ALESSANDRO	Assessore	Presente
7	MORINI ANDREA	Assessore	Presente
8	MARTINI FRANCESCA	Assessore	Assente
9	BALDARI PAOLA	Assessore	Presente
10	MONTANELLI VALENTINA	Assessore	Presente

Presiede l'adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste il Segretario Generale R. Giuliano Belli

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Premesso che:

- l'art. 19, comma 5 del D. Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” prevede che “*Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi compreso quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 25, ovvero*

delle eventuali disposizioni che stabiliscono a loro carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”;

- l'art. 25, comma 4, del D. Lgs. 175/2016 “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*” prevede che le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo alle modalità previste dallo stesso articolo relative alla creazione di un apposito elenco del personale eccedente a livello regionale secondo le modalità che saranno stabilite da un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle finanze previa intesa in conferenza unificata;
- il citato decreto ministeriale, approvato il 9 novembre 2017 dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e pubblicato nella G.U. n. 299 del 23.12.2017, ha riconfermato che dalla data di pubblicazione del decreto medesimo e fino al 30 giugno 2018 le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dall'elenco dei lavoratori eccedenti.

Tenuto conto che Farma.Li, posseduta totalmente dal Comune di Livorno, è considerata una società in “controllo pubblico” secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D. Lgs. 175/2016;

Rilevato che in data 21 febbraio 2018 il Comune di Livorno e Li.r.i. S.p.A. hanno sottoscritto l'acquisto delle quote, a titolo oneroso, di Farma.Li. s.r.l.u. (pari al 100% del capitale sociale) da parte del Comune di Livorno. L'atto ha dato seguito alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 283 del 20/12/2017 avente oggetto “Acquisto delle quote della società Farma.Li. s.r.l.u. ed affidamento in house del servizio Farmacie Comunali”;

Rilevato che, in seguito all'operazione di acquisto delle quote da parte del Comune di Livorno, in data 11 aprile 2018 l'assemblea straordinaria ha approvato il nuovo statuto di Farma.Li., già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 233/30.10.2017, al fine di renderlo conforme alle nuove disposizioni sulle società in controllo pubblico contenute nel D. Lgs. 175/2016;

Tenuto conto che la normativa vigente non definisce in maniera puntuale le voci del conto economico che devono essere prese in considerazione per individuare gli obiettivi sul complesso di spese di funzionamento da assegnare alle società in controllo;

Visto che le spese di funzionamento possono essere individuate dalle macro voci nel Conto Economico della società come segue:

- B6 "Costi di acquisto delle materie prime"
- B7 "Costi per servizi "
- B8 "Costi per godimento beni di terzi"
- B9 "Costi del personale"
- B 14 "Oneri diversi di gestione"
- C 17 “Oneri finanziari”

Rilevato che sulla base del Budget 2018, trasmesso dalla società con nota prot. n. 26228/26.02.2018, sono state espunte dalle spese di funzionamento le voci di costo che afferiscono ai cd. “costi non monetari” (es. gli accantonamenti, gli ammortamenti e le svalutazioni) che non si prestano a possibili obiettivi specifici in quanto risultano di diretta applicazione di principi contabili nonché i costi capitalizzati che si riferiscono agli investimenti effettuati dalla società;

Ritenuto che per quanto riguarda gli "oneri diversi di gestione", essendo una voce onnicomprensiva di diversi costi dell'attività caratteristica non ascrivibili alle altre voci di costo della produzione e contenente (a partire dal 2016) anche dei costi straordinari, sia opportuno scorporare da tali costi quelli afferenti alle imposte e tasse;

Rilevato che per quanto riguarda la voce di costo relativa alle “spese per godimento beni di terzi” sono stati eliminati i costi relativi al canone concessorio previsto dalla convenzione in essere tra l'A.C. e la Farma.Li per la gestione del servizio in quanto tale costo è da considerarsi un costo “fisso” non suscettibile ad essere considerato all'interno degli obiettivi sulle spese di funzionamento;

Rilevato che per quanto riguarda la voce “costi per servizi” sono stati scorporati i costi relativi alle assicurazioni ed ai compensi degli organi societari (collegio sindacale ed organo amministrativo) in quanto le spese relative alle assicurazioni sono considerate dei costi “fissi” mentre i compensi degli organi societari sono disciplinati da una delibera della Giunta Comunale (n. 282/2014);

Tenuto conto che al fine di poter individuare obiettivi specifici di carattere quantitativo, sulle spese di funzionamento come richiesto dal D. Lgs. 175/2016, occorre individuare anche per l'anno 2018 una situazione di contesto a carattere ordinario in cui andare ad inquadrare l'atto di indirizzo;

Ritenuto opportuno riproporre, anche per il 2018, il criterio del rapporto tra le “Spese di funzionamento” ed i “Ricavi della produzione” realizzati dalla società, in quanto collegati allo svolgimento del servizio di gestione delle farmacie comunali, identificando un valore in diminuzione rispetto al triennio precedente;

Rilevato che il triennio 2015/2016/2017 è stato caratterizzato dai seguenti eventi di natura eccezionale:

1. Trasferimento della Farmacia n. 2 “La Rosa” nel Centro Unicoop in via Settembrini con contestuale ampliamento dell'orario di apertura della farmacia;
2. Svolgimento di una selezione pubblica per l'assunzione di n. 6 farmacisti a tempo indeterminato (dicembre 2015);

Visto che la società Farma.Li ha trasmesso, con nota prot. n. 48057/16.04.2018, la relazione dei fabbisogni assunzionali e delle spese del personale per l'anno 2018 necessaria per poter addivenire all'individuazione di obiettivi specifici richiesti dall'art. 19 del D. Lgs. 175/2016;

Rilevato che nella comunicazione sopra citata è stato individuato un fabbisogno assunzionale a tempo indeterminato (pari a n. 8 unità) per le esigenze del servizio di gestione delle farmacie comunali, in merito al quale la società intende avviare le assunzioni progressivamente e successivamente alla data del 30.06.2018;

Rilevato che nel Budget 2018 era stato ipotizzato un fabbisogno assuntivo per la gestione del servizio ipotizzato dalla società con la copertura delle esigenze assunzionali tramite il personale a tempo determinato nelle more della formulazione dell'atto di indirizzo sulle spese di funzionamento da parte dell'A.C.;

Rilevato che con nota prot. n. 370/17.05.2018, la società ha inviato all'A.C. un'integrazione del Budget 2018 al fine di raccordare la programmazione assunzionale contenuta nel Budget 2018 con il documento relativo ai fabbisogni assunzionali della Farma.Li propedeutico alla definizione dell'atto d'indirizzo sulle spese di funzionamento;

Ritenuto che la società FARMA.LI in tema di personale, deve rispettare i divieti e le limitazioni previsti dall'art. 19 e dall'art. 25 del D. Lgs. 175/2016 tra cui l'obbligo di adottarsi di provvedimenti che stabiliscano criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità ed imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, c. 3 del D. Lgs. 165/2001;

Rilevato che appare, comunque, opportuno definire indirizzi e limitazioni in materia di personale finalizzati a rendere cogente la “ratio” della norma prevedendo i seguenti principi:

- Attuazione di forme di riorganizzazione della struttura che consentano una migliore gestione aziendale;
- Redazione di un piano assuntivo a carattere triennale (con possibilità di aggiornamento annuale) a corredo del budget corredato da un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi i fabbisogni assuntivi rispetto ai carichi di lavoro, ai pensionamenti ed all'organizzazione del servizio;
- Piano assuntivo orientato al principio di riduzione dei costi attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale rispetto al parametro obiettivo individuato a livello di spese di funzionamento;
- Eventuale attivazione di assunzioni a tempo determinato solo per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali nei limiti di legge previsti.

Visto che il parametro obiettivo dell'incidenza delle spese di funzionamento sui ricavi della produzione per l'anno 2018 è stato determinato nella misura del 95% sulla base della proiezione dei dati economici prospettati dall'azienda nel Budget 2018 posti a confronto con il triennio di riferimento 2015/2016/2017 come determinato nell'Allegato parte integrante del presente provvedimento;

Rilevato che il parametro obiettivo delle spese di funzionamento per il 2018 pari al 95% risulta essere inferiore rispetto al parametro obiettivo definito per il 2017 pari al 95,89%;

Tenuto conto che alla luce dell'obiettivo relativo al contenimento delle spese di funzionamento, il Budget 2018, predisposto dalla società, presenta già un valore al di sotto dell'obiettivo individuato (pari a 94,13%) e, pertanto, non si rende necessario richiedere un ulteriore contenimento delle spese di funzionamento per il 2018;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 743/2017 relativa all'approvazione dell'atto d'indirizzo sulle spese di funzionamento per l'anno 2017;

Tenuto conto che si rende opportuno riservarsi di rivalutare la definizione degli obiettivi per le spese di funzionamento per gli anni 2019/2020 al fine di poter analizzare l'andamento della gestione ed il livello dei costi e dei ricavi realizzati nell'esercizio corrente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare l'atto d'indirizzo sulle spese di funzionamento per l'anno 2018 per la società FARMA.LI srlu allegato parte integrate al presente provvedimento;
2. di dare l'indirizzo alla società della verifica e del rispetto delle prescrizioni in tema di personale con particolare riferimento ai divieti e le limitazioni previsti nell'art. 19 e dall'art. 25 del D. Lgs. 175/2016;
3. di chiedere alla società di recepire i succitati indirizzi di competenza negli strumenti di programmazione e gestione, nel rispetto dei regolamenti interni, dandone attuazione;
4. di riservarsi di rivedere il parametro obiettivo individuato per le spese di funzionamento per il biennio 2019/2020;
5. di trasmettere al Collegio dell'organo di revisione del Comune di Livorno la delibera di approvazione della presente proposta di deliberazione;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale R.
Giuliano Belli

Il Vice Sindaco
Stella Sorgente